


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORIGINALE

APPROVAZIONE FUNERARI	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI	<i>Nr. Progr.</i>	7
		<i>Data</i>	21/03/2013
		<i>Seduta NR.</i>	2

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 21/03/2013 alle ore 19:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 21/03/2013 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Pittorru Angelo	SINDACO	Presente	
Mariotti Maria Paola	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Ricciu Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Orecchioni Annino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Malu Nino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Pani Paolino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Padre Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Pirina Lucia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Cassitta Stefano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Scanu Benito	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Pittorru Pietro	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Calzoni Gavino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Antonaglia Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	13	Totale Assenti	0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Esterni:

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA.

In qualità di SINDACO, l' ANGELO PITTORRU assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Allegati:

1) Pareri di ex. art.49 - comma 1 - D.Lgs 18 agosto 2000 N. 267

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI FUNERARI

Proponente: Responsabile Servizi Cimiteriali

Organo Deliberante: Consiglio Comunale

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali

- Visto l'art. 42 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 in materia di competenze del Consiglio Comunale;
- Visto il D.P.R. 10.9.1990 n. 285 recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- Visto il vigente regolamento comunale in materia di concessioni cimiteriali;
- Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche a tale regolamento, in relazione ai diversi problemi che si sono verificati in fase di applicazione, ma che al fine di avere un documento aggiornato di facile consultazione e di maggiore trasparenza si ritiene opportuno approvare un nuovo testo regolamentare che recepisca le necessarie modifiche;
- Visto il testo del nuovo regolamento che si allega al presente provvedimento;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il Vigente regolamento comunale istitutivo degli Uffici e dei servizi;
- Visto il TUEL n. 267/2000;

PROPONE

- 1) di approvare il nuovo regolamento in materia dei concessioni cimiteriali nel testo allegato al presente atto quale sua parte integrante ed essenziale;
- 2) di dare atto che il regolamento in oggetto entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione del consiglio comunale di approvazione della presente proposta divenuta esecutiva a norma di legge;
- 3) di dare atto che dalla predetta data è abrogata ogni precedente norma in materia di concessioni cimiteriali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta;

CON voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

IN conformità.-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 21/03/2013

IL SINDACO

ANGELO PITTORRU

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE.

Su attstazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Addì, 28/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/03/2013 giorno successivo al decimo di pubblicazione (art. 134, 2° comma D.Lvo n. 267/2000).

Addì, 21/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta **8** del **14/03/2013**

Numero Delibera **7** del **21/03/2013**

Settore/Servizio: **Lavori Pubblici -**

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI FUNERARI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 14/03/2013

IL RESPONSABILE DI SETTORE

CUCCIARI GIOVANNI ANDREA

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 14/03/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PICCINNU ANNA

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI FUNERARI

COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

Provincia di Olbia-Tempio

Regolamento Comunale
per la concessione dei loculi funerari

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 Del 21/03/2013

Art. 1

1. I loculi del cimitero del capoluogo possono essere concessi soltanto per la tumulazione delle salme relative a:
 - a) Persone nate nel comune di Sant'Antonio di Gallura;
 - b) Persone residenti alla nascita nel Comune di Sant'Antonio di Gallura;
 - c) Persone residenti al momento del decesso o della sottoscrizione della concessione nel Comune di Sant'Antonio di Gallura;
2. I loculi di cui sopra possono essere concessi, oltre che per la tumulazione delle salme delle persone in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, anche per quella del coniuge non in possesso dei predetti requisiti.

Art. 2

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 1, i loculi di nuova costruzione potranno essere concessi a chiunque ne faccia richiesta alle tariffe appositamente stabilite dalla Giunta Comunale, alle condizioni specificate nei commi e negli articoli successivi.
2. I loculi potranno essere concessi ai residenti in caso di morte o ai richiedenti che abbiano compiuto i 70 anni (settantenni); il limite di età non si applicherà al coniuge vivente di residente già defunto o tumulato;
3. Ai non residenti, potrà essere concesso un loculo esclusivamente in caso di decesso.
4. Al coniuge vivente di defunto già tumulato.
5. La Giunta comunale può sospendere in qualsiasi momento il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo qualora il numero delle richieste si presenti troppo elevato e pregiudizievole per la riserva di loculi destinata a soddisfare le domande di coloro che sono in possesso dei requisiti definiti dall'art. 1, nonché le esigenze future.

Art. 3

1. In deroga a quanto stabilito negli artt. 1 e 1 bis, la Giunta comunale potrà concedere in via del tutto eccezionale loculi, cellette ossario e cellette cinerarie, a titolo gratuito, per la tumulazione di salme, resti mortali, ceneri di persone che si sono prodigate nell'interesse pubblico sia per la comunità di Sant'Antonio di Gallura che nazionale, quando ricorrono motivi di particolare valore civile, sociale, morale e di rappresentanza.

Art. 4

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di un loculo nel cimitero del capoluogo dovrà presentare istanza in carta legale, indirizzata al Sindaco, specificando le generalità del defunto, il luogo e la data di morte, oppure le generalità della persona vivente la cui salma dovrà essere tumulata nel predetto loculo. Inoltre dovrà sottoscrivere regolare atto di concessione dichiarando di conoscere ed accettare tutte le norme di regolamento e di legge in vigore. La tariffa che il richiedente dovrà versare al Comune è quella vigente al momento della richiesta.
2. Tutte le spese inerenti l'atto di concessione sono a carico del concessionario.
3. La concessione avrà la durata di anni **50** decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione.

4. Alla scadenza del periodo **cinquantennale**, congiunti o eventuali incaricati potranno ottenere il rinnovo della concessione alle condizioni di regolamento e di tariffa vigenti a quella data.

5. Il diritto d'uso del loculo è circoscritto alla persona per la quale è stata fatta la concessione o persona della famiglia da designarsi dal concessionario limitatamente però ai suoi parenti ed affini entro il 2° grado. Non può pertanto essere ceduto ad altri in alcun modo né per qualsiasi titolo.

6. Qualora il concessionario di un loculo intenda retrocedere dalla concessione il loculo retrocesso ritornerà al Comune con la restituzione al concessionario di quota parte della somma versata in base agli anni mancanti alla fine della concessione stessa ($S=A - \frac{AXT}{X}$)

X

Dove S= somma da rimborsare

A= somma pagata per la concessione

T= numero degli anni trascorsi dalla data della concessione

N= durata anni della concessione

Art. 5

3) La concessione di loculi colombari per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

a) Che venga autorizzata dal Sindaco con proprio provvedimento ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;

b) Che abbia una durata non superiore ad un anno e comunque stabilita dal provvedimento del Sindaco;

c) Che venga versata la tassa di concessione stabilita con provvedimento della Giunta Comunale per ogni mese di concessione.

Art. 6

1) Le cellette ossario vengono concesse per la durata di anni **50** dalla sottoscrizione della concessione per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e da esumazioni avvenute nel cimitero comunale, che le famiglie non intendano mandare nell'ossario comune.

2) La tariffa che il richiedente dovrà versare è quella vigente al momento della richiesta.

3) Per quanto concerne la richiesta di concessione e le spese inerenti il relativo atto vale quanto previsto per i loculi cimiteriali.

4) Alla scadenza del periodo **cinquantennale**, congiunti o eventuali incaricati potranno ottenere il rinnovo della concessione alle condizioni di regolamento e di tariffa vigenti a quella data.

Art. 7

1) Le cellette cinerarie vengono concesse per la durata di anni **50** dalla data di sottoscrizione della concessione per conservare le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme delle persone indicate all'art. 1, commi 1 e 2.

2) La tariffa che il richiedente dovrà versare è quella vigente al momento della richiesta.

3) Per quanto concerne la richiesta di concessione e le spese inerenti il relativo atto vale quanto previsto per i loculi cimiteriali.

4) Alla scadenza del periodo **cinquantennale**, congiunti o eventuali incaricati potranno ottenere il rinnovo della concessione alle condizioni di regolamento e di tariffa vigenti a quella data.

Art. 8

1) Le condizioni stabilite nel presente Regolamento sono applicabili alle concessioni sottoscritte dopo esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento medesimo, ad eccezione di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 2 che è altresì applicabile alle concessioni già in corso.

Art. 9

1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.